

**SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS N. 267/2000
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI**

Convenzione tra le Amministrazioni Comunali afferenti l'Ambito Territoriale Salerno 10 in materia di integrazione socio-sanitaria, per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata delle attività previste nel Piano di Zona ai sensi della L. n. 328/2000, della L.R. n. 11/2007, della L.R. n. 15/2012, del II Piano Sociale Regionale 2013-2015 (P.S.R.) emanato con Delibera di Giunta Regionale n. 134 del 27 maggio 2013.

L'anno 2014 il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____ secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, sono presenti:

Il Comune di Atena Lucana	rappresentato da
Il Comune di Auletta	rappresentato da
Il Comune di Buonabitacolo	rappresentato da
Il Comune di Caggiano	rappresentato da
Il Comune di Casalbuono	rappresentato da
Il Comune di Monte San Giacomo	rappresentato da
Il Comune di Montesano Sulla Marcellana	rappresentato da
Il Comune di Padula	rappresentato da
Il Comune di Pertosa	rappresentato da
Il Comune di Petina	rappresentato da
Il Comune di Polla	rappresentato da
Il Comune di Sala Consilina	rappresentato da
Il Comune di Salvitelle	rappresentato da
Il Comune di San Pietro al Tanagro	rappresentato da
Il Comune di San Rufo	rappresentato da
Il Comune di Sant'Arsenio	rappresentato da
Il Comune di Sanza	rappresentato da
Il Comune di Sassano	rappresentato da
Il Comune di Teggiano	rappresentato da

PREMESSO CHE

- l'art. 131 del D. Lgs 31 Marzo 1998, n. 112, conferisce alle regioni, alle provincie ed agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua il Piano di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario;
- l'art 10, comma 2 lett. b della Legge Regionale n. 11 del 23/10/2007 e s.m.i., così come modificato dalla Legge Regionale n. 15 del 06/07/2012 prevede che i Comuni adottino, su proposta del coordinamento, le forme associative per l'esercizio delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". La stessa Legge prevede che le risorse del Fondo Sociale Regionale possano essere trasferite solo ai Comuni associati in Ambiti territoriali (art. 51);
- la convergenza degli Ambiti territoriali con i distretti sanitari, prevista dalla L.R. 11/07 e s.m.i. ed attuata con la Deliberazione di Giunta n. 320 del 03/07/2012, rafforza ancora di più l'Ambito territoriale come unica dimensione territoriale per l'accesso al sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, rendendo evidente la necessità di mantenere ferma l'adesione di tutti i Comuni dell'Ambito alla gestione associata dei servizi;
- l'adozione della forma associativa prevista dalla L.R. 11/07 ovviamente non può prescindere dalla regolamentazione a livello nazionale dell'esercizio associato delle funzioni per i Comuni, che negli ultimi anni è in continua evoluzione e ha subito numerose trasformazioni ad opera di una serie di dispositivi normativi Legge 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), successivamente modificata dal decreto legge 2/2010, convertito in Legge 42/2010, la Legge 122/2010 e dal decreto legge 138/2011,

- convertito in Legge 148/2011;
- la Legge Regionale n. 15 del 06/07/2012 “Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza” che modifica la precedente L.R. 11/07, prende atto delle disposizioni previste dall'art. 2 della L. 191/09 e s.m.i.;
 - il Decreto Legge 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, che individua le funzioni fondamentali dei comuni da esercitare obbligatoriamente in forma associata, tra le quali figura la “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione” e con particolare riferimento ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ;
 - il combinato disposto della normativa nazionale e della normativa regionale rende quanto mai evidente la necessità per i Comuni di associarsi per lo svolgimento delle funzioni legate ai servizi sociali secondo la configurazione stabilita dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 8 co. 1 della L.R. 11/2007, con la definizione degli Ambiti Territoriali;
 - i citati Enti hanno ribadito la volontà di gestire in forma associata il Piano di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari provvedendo a stipulare la presente convenzione mediante Deliberazioni consiliari di seguito indicate tutte esecutive ai sensi di legge:

Comune di Atena Lucana	deliberazione n. ___ del _____
Comune di Auletta	deliberazione n. ___ del _____
Comune di Buonabitacolo	deliberazione n. ___ del _____
Comune di Caggiano	deliberazione n. ___ del _____
Comune di Casalbuono	deliberazione n. ___ del _____
Comune di Monte San Giacomo	deliberazione n. ___ del _____
Comune di Montesano Sulla Marcellana	deliberazione n. ___ del _____
Comune di Padula	deliberazione n. ___ del _____
Comune di Pertosa	deliberazione n. ___ del _____
Comune di Petina	deliberazione n. ___ del _____
Comune di Polla	deliberazione n. ___ del _____
Comune di Sala Consilina	deliberazione n. ___ del _____
Comune di Salvitelle	deliberazione n. ___ del _____
Comune di San Pietro al Tanagro	deliberazione n. ___ del _____
Comune di San Rufo	deliberazione n. ___ del _____
Comune di Sant'Arsenio	deliberazione n. ___ del _____
Comune di Sanza	deliberazione n. ___ del _____
Comune di Sassano	deliberazione n. ___ del _____
Comune di Teggiano	deliberazione n. ___ del _____

TRA GLI ENTI INTERVENUTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Reperimento della premessa

La premessa è parte integrante della Convenzione.

La presente Convenzione disciplina le responsabilità e gli impegni reciproci nei confronti dell'utenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Salerno 10.

L'assunzione di responsabilità e dei reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'attuazione del Piano di Zona dei Servizi Socio Socio-Sanitari da parte delle Amministrazioni che aderiscono alla presente Convenzione e, più in generale, di tutte le Amministrazioni che hanno competenza in tema di servizi socio-sanitari, nonché per la coerente ed efficace conduzione del Piano di Zona stesso e per l'attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328.

I Comuni e gli altri firmatari della presente Convenzione si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti nel Piano di zona secondo la parte a ciascuno di essi attribuita ed in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti con riferimento anche alle attività pedepedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona.

Art. 2 Finalità

Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano di Zona attraverso la forma della gestione associata.

In particolare la presente Convenzione si propone di realizzare:

- la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art. 3;
- la definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali conformemente alle leggi e alle indicazioni programmatiche;
- la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto;
- l'integrazione socio-sanitaria tra i servizi sociali comunali, i servizi socio-sanitari del Distretto Sanitario n. 72 – Sala Consilina e l'Azienda Ospedaliera.

Art. 3 Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, ha per oggetto:

- a) l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi sociali e socio-sanitari previsti nel Piano Sociale di Zona da parte degli Enti convenzionati;
- b) la compiuta definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona;
- c) il recepimento da parte delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte nell'accordo di programma avente per oggetto la gestione integrata degli interventi;
- d) la definizione dei ruoli e delle attribuzioni dell'Ufficio di Piano;
- e) l'individuazione dei soggetti pubblici incaricati di agire amministrativamente per la gestione associata delle risorse che confluiscono nel fondo Unico di Ambito (FUA).

Art. 4 Priorità

I Sindaci dei Comuni associati si impegnano ad approvare su proposta dell'Ufficio di Piano:

- 1) la carta dei servizi per le principali tipologie di servizi ;
- 2) il Regolamento dell'Ufficio di Piano;
- 3) il Regolamento del Coordinamento Istituzionale;
- 4) adottare i regolamenti necessari alla gestione del sistema integrato locale (ex art. 10 comma 2 lett. e) legge regionale n. 11/2007);
- 5) istituire il Fondo Unico di Ambito (FUA) con trasferimento di tutte le spese relative agli interventi sociali e socio-sanitari (ex art. 10 comma 2 lett.c) legge regionale n. 11/2007);
- 6) integrazione socio-sanitaria;
- 7) intraprendere un'azione di sistema finalizzata ad istituire e generalizzare l'uso del Sistema Informativo Sociale SIS;
- 8) adottare strumenti valutazione e monitoraggio del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.

Art. 5 Durata

La durata della Convenzione è stabilita in tre anni, decorrenti dalla data della stipula della stessa, nelle more di una più approfondita valutazione delle forme di gestione associata dei servizi all'interno dell'ambito territoriale.

In assenza di proposte alternative formulate dal Coordinamento Istituzionale, la Convenzione è rinnovata tacitamente, salvo che gli enti aderenti non decidano di porre in essere le procedure di scioglimento anticipato.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dalla Convenzione.

Art. 6 Comune Capofila

Gli Enti convenzionati individuano il Comune di Sala Consilina quale Comune Capofila, attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche, così come specificato nel presente atto.

Il Comune Capofila ha la rappresentanza legale dell'Associazione di Comuni.

Art. 7 Funzioni del Comune Capofila

Il Comune Capofila svolgerà le seguenti funzioni:

- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure ed i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;
- ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona e trasferirle agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dal

Coordinamento Istituzionale;

- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi sociali e socio-sanitari;
- compiere ogni adempimento amministrativo ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo, con altre pubbliche amministrazioni o privati;
- verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Coordinamento Istituzionale;
- rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona.

Il Sindaco del Comune Capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Comune Capofila controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona periodicamente al Coordinamento stesso sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona.

Art. 8 Coordinamento Istituzionale

Il Coordinamento Istituzionale è composto, per l'Ambito Territoriale Salerno 10 (S10), dai Sindaci dei Comuni associati, dal Presidente della Provincia e, in materia d'integrazione sociosanitaria, dal Direttore Generale dell'ASL Salerno o dai loro delegati.

Il Coordinamento è convocato dal Sindaco del Comune di Sala Consilina Capofila dell'Ambito, o da suo delegato, almeno una volta al trimestre, ovvero tutte le volte che il legale rappresentante del Comune Capofila lo ritenga necessario e comunque quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza, in prima convocazione della metà più uno dei componenti ed, in seconda convocazione, di un terzo dei componenti.

Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle riunioni sarà discusso un ordine del giorno che sarà comunicato nell'avviso di convocazione da inoltrare ai componenti del Coordinamento Istituzionale, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, almeno cinque giorni prima. Con un unico avviso di convocazione è possibile prevedere la seduta di prima e di seconda convocazione.

Qualora necessiti sottoporre al Coordinamento Istituzionale l'esame sollecito di determinati affari che non consentono l'osservanza del termine di cui al precedente comma, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione. In tal caso l'avviso di convocazione precisa che il Coordinamento Istituzionale viene convocato d'urgenza.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano partecipa al Coordinamento Istituzionale; il processo verbale è sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto capofila e dal segretario verbalizzante. In caso di assenza di questo ultimo il compito di verbalizzare sarà affidato ad un altro soggetto appositamente nominato,

Art. 9 Funzioni del Coordinamento Istituzionale

La funzione d'indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari e di controllo politico-amministrativo del Piano di Zona dell'Ambito S10 è riservata al Coordinamento Istituzionale.

In particolare il Coordinamento Istituzionale:

- approva il Piano di Zona con cadenza triennale entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di ciascun triennio;
- verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui al Piano di Zona;
- predispone gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dalla normativa vigente;
- individua le competenze e le professionalità necessarie di concerto con il Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- promuove e ratifica l'attività dell'Ufficio di Piano;
- definisce e predispone gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi e le procedure che devono essere applicate uniformemente dai Comuni;
- predispone ed adotta il regolamento di Ambito per la gestione in forma associata degli interventi

secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni;

- provvede ad ogni altra incombenza atta ad assicurare il migliore raggiungimento degli scopi previsti dal Piano di Zona.

Art. 10 Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano riveste il ruolo di struttura tecnica di supporto per la realizzazione del Piano di zona.

L'Ufficio di Piano, ai sensi dell'art. 23 c. 4 della L. R. 11/2007, svolge la funzione di centro di costo e di centro di responsabilità relativi al Fondo Unico di Ambito (F.U.A) per la gestione associata dei servizi programmati nel Piano di Zona.

Ha il compito di elaborare e attuare la programmazione secondo gli indirizzi forniti dall'organo politico di riferimento, inoltre, svolge le funzioni di gestione, amministrazione, monitoraggio e valutazione del Piano Sociale di Zona Territoriale nel rispetto dell'indirizzo programmatico. Esso costituisce inoltre l'ufficio di raccordo con l'amministrazione regionale per quanto riguarda le comunicazioni inerenti il sistema integrato dei servizi sociali.

Le funzioni ed i compiti dell'Ufficio di Piano sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito S10.

La dotazione organica del personale dell'Ufficio di Piano comprende l'insieme dei posti a tempo pieno e a tempo parziale, diversificato rispetto allo svolgimento delle funzioni attribuite allo stesso Ufficio.

Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi nazionali e regionali, per poter svolgere le funzioni previste dalla legge regionale si terrà conto di quanto previsto dal Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 475 del 16 novembre 2011 e nello specifico, che la dotazione minima di un Ufficio di Piano sia costituita dalle seguenti figure:

- coordinatore dell'Ufficio di Piano, cui siano conferiti i poteri di gestione del personale dell'Ufficio di Piano e del Fondo Unico di Ambito;
- almeno tre figure con competenze nel campo sociale e conoscenza della normativa di riferimento, cui venga demandata, tra l'altro, l'analisi dei bisogni, la concertazione, l'elaborazione del Piano di Zona, la responsabilità delle diverse aree di intervento, la partecipazione ai tavoli di programmazione integrata UVI, GLH;
- almeno una figura con competenze giuridico-amministrative, per la predisposizione degli atti amministrativi, dei bandi e avvisi pubblici;
- almeno due figure con competenze amministrativo-contabili, per la gestione finanziaria del FUA e il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario;
- almeno una figura con competenze informatiche per l'implementazione del SIS.

Si ribadisce che, in linea con la nuova organizzazione dei servizi, prevista per legge, le figure amministrative dei servizi sociali dei singoli Comuni devono essere messe a disposizione dell'Ambito, per svolgere il loro lavoro a livello sovra-comunale. La Legge Regionale, all'art. 23 prevede, infatti, che l'Ufficio di Piano venga dotato, in primo luogo, di personale distaccato dai singoli Comuni e dalla ASL. Nel distacco, il personale non perde il rapporto di dipendenza giuridica con il singolo Comune ed il connesso rapporto di dipendenza economica.

Le variazioni alla dotazione organica del personale dell'Ufficio di Piano sono deliberate dal Coordinamento Istituzionale.

Per motivi attinenti al contenimento della spesa pubblica in materia di personale, le figure sopra previste possono essere impegnate con rapporti di lavoro a tempo parziale.

Le spese relative al personale dell'Ufficio di Piano ai fini e per il rispetto delle politiche generali di finanza pubblica saranno ripartite sui Comuni aderenti all'Ambito territoriale proporzionalmente al numero degli abitanti residenti in base all'ultimo censimento ISTAT.

Art.11 Competenze Ufficio di Piano

Le competenze dell'Ufficio di Piano, già in parte individuate dalla Convenzione sottoscritta tra gli Enti facenti parte dell'Ambito S10 sono ulteriormente specificate nel II° Piano Sociale Regionale 2013-2015.

L'Ufficio svolge le seguenti funzioni:

a) Supporto alla programmazione territoriale:

- analisi del sistema d'offerta dei servizi (localizzazione, funzioni, prestazioni, professioni, costi) presenti nell'Ambito territoriale per valutarne l'appropriatezza e l'eventuale ridefinizione;
- redazione del Piano Sociale di Zona sulla base degli indirizzi programmatici forniti dal

Coordinamento Istituzionale e dell'attività di concertazione svolta;

- monitoraggio dei problemi e della domanda sociale e l'individuazione di eventuali nuovi bisogni, attraverso l'organizzazione di momenti concertativi con i soggetti presenti nel territorio dell'Ambito territoriale;
- progettazione/ri-progettazione partecipata dei servizi da realizzare nell'Ambito territoriale;
- definizione del sistema di comunicazione fra i Comuni e i diversi soggetti dell'Ambito territoriale;
- raccordo con il Servizio Sociale Professionale ed il Servizio di Segretariato Sociale;
- programmazione sociosanitaria;
- programmazione delle risorse europee;
- predisposizione di piani di comunicazione sociale;
- aggiornamento in materia di normativa regionale, nazionale, europea anche al fine di intercettare nuove e differenti risorse economiche.

b) Gestione tecnica e amministrativa:

- definizione delle procedure amministrative connesse alla programmazione, gestione, controllo e rendicontazione delle risorse finanziarie;
- definizione delle modalità di individuazione, allocazione delle risorse economiche, strutturali, umane;
- organizzazione e affidamento dei servizi ai soggetti del terzo settore previsti dal Piano sociale di zona (definizione di bandi, gare d'appalto, procedure per l'autorizzazione e accreditamento, ecc);
- definizione dei regolamenti d'accesso e di compartecipazione degli utenti.

c) Monitoraggio e valutazione:

- predisposizione di sistemi di monitoraggio e valutazione dei servizi;
- monitoraggio della qualità offerta ai destinatari dei servizi;
- monitoraggio delle procedure di affidamento dei servizi previsti nel Piano di zona con particolare attenzione alle caratteristiche dei soggetti a cui affidare, ai criteri di valutazione delle proposte progettuali ed ai vincoli posti nei bandi e negli avvisi per sostenere il rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro per tutte le risorse umane impegnate dai soggetti affidatari per la erogazione dei servizi;
- implementazione di sistemi informativi già esistenti per l'elaborazione di dati territoriali locali, provinciali e regionali.

Il coordinamento tecnico in ordine all'oggetto del presente accordo è assicurato dall'Ufficio di Piano che opererà secondo le modalità previste nell'apposito regolamento di funzionamento ed organizzazione.

La verifica in ordine all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona e la verifica sul funzionamento dei servizi di rilevanza zonale avvengono secondo le modalità indicate nel documento di Piano.

Dell'Ufficio del Piano di Zona, fa parte, inoltre, un rappresentante dell'ASL, che opererà nel rispetto del programma predisposto, fermo restando la sua appartenenza all'Ufficio Aziendale di provenienza, al fine di concordare in maniera snella ed efficace anche le prestazioni socio-sanitarie.

Art. 12 Competenze del Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon andamento dell'ufficio stesso, in particolare:

- garantisce su tutto il territorio dell'ambito una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- assicura l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano;
- è responsabile dell'attuazione dei programmi nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali e degli indirizzi forniti dal Coordinamento Istituzionale;
- promuove la definizione di Accordi di Programma e di Convenzioni con altri Enti;
- sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- coordina i Responsabili dei servizi/interventi previsti nel Piano di Zona.

Al Responsabile compete l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona, secondo quanto disposto dalla presente Convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa

responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dal Coordinamento Istituzionale.

Art. 13 La gestione del Piano di Zona - rapporti finanziari tra gli Enti contraenti

Gli enti associati all'Ambito Territoriale S10 affidano la gestione del Piano di Zona all'Ufficio di Piano. Le attività del Piano di Zona saranno finanziate con le risorse economiche emesse a disposizione annualmente dal fondo per le politiche sociali, sulla scorta del piano di riparto regionale, adottato dalla Regione Campania, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del D.Lgs n. 112/1998 e dalla Legge n. 328/2000 in relazione al Piano degli interventi e dei servizi sociali predisposto dal Governo.

I Comuni appartenenti all'Ambito S10 si impegnano a partecipare per l'attuazione del Piano complessivo degli interventi indicando come spesa a carico di ogni Ente la quota minima di € 7,00 per abitante, salvo diverse determinazioni da parte del Coordinamento Istituzionale.

Art. 14 Azioni ammissibili in via giurisdizionale

Sono ammissibili, in via giurisdizionale:

- l'azione *contra silentium* in caso di inerzia;
- l'impugnativa dell'atto difforme dalla Convenzione;
- l'azione di risarcimento danni, in via ordinaria, come conseguenza dell'annullamento del silenzio o del provvedimento difforme alla convenzione.

Art. 15 Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto, inclusa la sua interpretazione e/o esecuzione, si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di competenza riferito alla sede del Comune Capofila, salve le competenze inderogabili previste dalla legge.

Art. 16 Recesso

Ciascuno degli enti sottoscrittori può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita delibera consiliare e/o dell'organo competente e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettere raccomandata A.R., che dovrà pervenire almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare, al fine di consentire ai soggetti rimanenti di ridefinire i reciproci obblighi ed impegni.

Il recesso è operativo a decorrere dall'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano, pertanto, a carico dell'Ente recedente gli impegni assunti fino alla data di operatività del recesso.

Art. 17 Disposizioni conclusive

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alla vigente disciplina generale della Convenzione, di cui all'art. 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, firmato e sottoscritto.

Comune di Atena Lucana

Comune di Auletta

Comune di Buonabitacolo

Comune di Caggiano

Comune di Casalbuono

Comune di Monte San Giacomo

Comune di Montesano Sulla Marcellana

Comune di Padula

Comune di Pertosa

Comune di Petina

Comune di Polla

Comune di Sala Consilina

Comune di Salvitelle

Comune di San Pietro al Tanagro

Comune di San Rufo

Comune di Sant'Arsenio

Comune di Sanza

Comune di Sassano

Comune di Teggiano